

Regolamento Speciale
sull'armamento
Corpo Polizia Locale
“ Rotaliana Koenigsberg ”

(art. 5, Legge -7 marzo 1986, n° 65; D.M -4 marzo 1987, n° 145)

Comuni aderenti:

Lavis
Zambana
Mezzocorona
Mezzolombardo
Nave S. Rocco
Roverè della Luna
San Michele all'Adige
Faedo

Cavedago
Fai della Paganella
Molveno
Spormaggiore

Albiano
Givo
Grumes
Lisignago

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30.11.2011

IL SINDACO
f.to Bruno Faustini

IL SEGRETARIO
f.to Annamaria Quaglia

INDICE

TITOLO I - Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1 – Finalità d'applicazione

Articolo 2 – Ambito d'applicazione

Articolo 3 – Numero di armi in dotazione

Articolo 4 – Tipo di armi in dotazione

TITOLO II – Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 5 – Modalità e porto dell'arma

Articolo 6 – Servizi svolti con armi

Articolo 7 – Esenzione dal porto

TITOLO III – Custodia ed assegnazione delle armi

Articolo 8 – Modalità di assegnazione, doveri dell'assegnatario

Articolo 9 – Assegnazione dell'arma di volta in volta

Articolo 10 – Assegnazione dell'arma in via continuativa

Articolo 11 – Armeria del Corpo

Articolo 12 – Distribuzione e ritiro delle armi

Articolo 13 – Conservazione delle armi e delle munizioni

Articolo 14 – Consegnatario dell'armeria

Articolo 15 – Controlli e sorveglianza

Articolo 16 – Addestramento

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

Articolo 17 – Norme integrative

Articolo 18 – Disposizioni finali

TITOLO I

Generalità, numero e tipo di armi.

Articolo 1 Finalità d'applicazione.

Il Regolamento speciale adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04/03/87, n° 145, recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di P.S.", ha lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi, nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di P.S. è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato quale risulta dalla normativa vigente e dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Articolo 2 Ambito d'applicazione.

L'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento comprende quello dei Comuni aderenti alla Convenzione costitutiva del Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg (di seguito solo "Corpo"), fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg, e sue modificazioni.

I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori dal territorio dei Comuni associati in cui è stato approvato il presente regolamento sono svolti secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. -4 marzo 1987, n° 145.

I servizi comunque espliciti fuori del territorio indicato nel comma precedente sono regolamentati secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. -4 marzo 1987, n° 145.

Articolo 3 Numero di armi in dotazione.

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo equivale al numero di addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al cinque per cento degli stessi, od almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del Comune capofila, come individuato dalla Convenzione istitutiva dello stesso servizio associato di polizia locale, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati.

Il provvedimento di modificazione del numero di armi in dotazione viene adottato con provvedimento del Sindaco del Comune capofila, anche in ipotesi di fusione o unificazione di più Corpi di Polizia Locale.

Tutte le armi sono custodite presso l'armeria che si trova nella Sede del Corpo.

I provvedimenti del Sindaco di cui al presente articolo sono comunicati al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 4 Tipo di armi in dotazione.

Le armi da fuoco per la dotazione del Corpo, da scegliersi all'atto dell'acquisizione tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7, Legge n° 110/75 e sue successive modificazioni, possono essere a funzionamento semiautomatico od a rotazione.

Il munizionamento viene individuato nel calibro delle armi in dotazione, con caricamento confezionato per il commercio direttamente dal fabbricante della munizione, con palla blindata, in

numero pari a cinquanta cartucce per ogni arma da fuoco prevista con il provvedimento di cui all'art. 2 del Regolamento.

TITOLO II

Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 5 Modalità di porto dell'arma.

Il personale che espleta servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna.

L'arma è portata con caricatore pieno ed inserito, senza colpo in canna; il caricatore di riserva è collocato nell'apposito porta caricatore.

Qualora sia disposto l'uso dell'abito civile secondo quanto previsto dal Regolamento Speciale del Corpo, l'arma in dotazione è portata in apposita fondina interna.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né esse possono essere alterate o modificate, né in esse può essere impiegato munizionamento diverso da quello in dotazione.

Articolo 6 Servizi svolti con armi.

Nell'ambito del territorio di competenza, il personale di P.M. appartenente al Corpo deve essere armato qualora espleti:

- a) servizi di vigilanza e protezione di beni qualificabili come patrimonio comunale;
- b) servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- c) servizi in cui il personale svolge funzioni ausiliarie di P.S. in collaborazione con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3, l. n° 65/86;
- d) servizi notturni, come individuati nel C.C.P.L. in vigore;
- e) servizi di pronto intervento;
- f) servizi individuati dal Comandante, con ordine scritto.

Articolo 7 Esenzione dal porto.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, D.M. -4 marzo 1987, n° 145, il Comandante può esonerare dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.

L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta anche per i servizi la cui natura consigli la non ostentazione di armi.

TITOLO III

Custodia ed assegnazione delle armi

Articolo 8 Modalità di assegnazione e doveri dell'assegnatario.

L'assegnazione dell'arma può avvenire di volta in volta, in relazione allo specifico servizio d'istituto da svolgersi, od in via continuativa.

In ogni caso, all'atto dell'assegnazione l'assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, nonché le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate.

L'assegnatario deve custodire l'arma e le munizioni ricevute in modo diligente; deve inoltre sempre ed ovunque applicare le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e non deve mai lasciare l'arma o le munizioni incustodite.

Nei locali del Comando è fatto divieto di effettuare il caricamento e lo scaricamento delle armi, ad esclusione dell'area espressamente individuata per detta attività.

Le operazioni di armamento e disarmamento del percussore delle armi devono avvenire unicamente ad arma priva di caricatore, in apposito locale munito di barilozzo inerte, qualora necessario o disposto.

Articolo 9

Assegnazione dell'arma di volta in volta.

In caso d'assegnazione dell'arma di volta in volta, essa è prelevata dall'armeria del Corpo all'inizio del servizio ed ad essa è versata al termine del servizio per il quale è stata assegnata; l'arma viene prelevata unitamente a due caricatori con munizioni in numero pari alla capacità dei due caricatori.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Articolo 10

Assegnazione dell'arma in via continuativa.

L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune capofila per un periodo determinato ed il medesimo provvede annualmente alla sua revisione.

Il provvedimento è comunicato al Commissario del Governo per la P.A.T. e viene annotato nel tesserino di identificazione dell'assegnatario.

L'arma assegnata viene consegnata unitamente a due caricatori e con munizioni in numero pari alla capacità dei due caricatori.

L'arma è immediatamente versata all'armeria del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico-fisici o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata viene in ogni caso versata all'armeria del Corpo allorquando l'assegnatario perda la qualità di agente di P.S., cessi o sia sospeso dal rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Commissariato del Governo per la P.A.T..

Il prelevamento all'atto dell'assegnazione ed il versamento nelle ipotesi di cui al comma precedente sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

L'assegnatario dell'arma in via continuativa provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.

Al di fuori del servizio armato, è fatto obbligo all'assegnatario di riporre l'arma e le munizioni assegnate in via continuativa nella cella personale contenuta nell'armadio corrazzato all'uopo destinato presso il Comando.

La porta della cella personale deve essere sempre chiusa a chiave; l'assegnatario è direttamente responsabile della custodia delle chiavi della cella posta a sua esclusiva disposizione.

Articolo 11

Armeria del Corpo.

All'adozione da parte del Sindaco del Comune capofila del provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento con cui si determini la dotazione del Corpo in un numero di armi superiore a quindici, è istituita l'armeria del Corpo.

Il provvedimento è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

L'armeria è sistemata in un locale interno della sede del Comando, ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi, munita di porta blindata ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza.

Deve essere munita di serrature di sicurezza e di congegno d'allarme; la porta blindata deve essere munita di finestrino con cristallo blindato o grata per i controlli dall'esterno.

Le serrature di sicurezza della porta blindata d'accesso dell'armeria possono essere di tipo elettronico a combinazione e codici, con memorizzazione automatica delle aperture ed accessi, rispondenti alla migliore tecnologia presente sul mercato.

Le caratteristiche dell'impianto d'illuminazione e delle misure antincendio devono rispondere alle previsioni di cui all'art. 13, D.M. n° 145/87.

Il funzionamento dell'armeria avviene secondo il disposto dell'art. 14, D.M. n° 145/97 ed è dotata sia dei registri ivi previsti che di quelli previsti dal presente Regolamento.

Articolo 12

Distribuzione e ritiro delle armi.

L'accesso nell'armeria, o comunque nel locale in cui sono custodite le armi, è consentito esclusivamente al Sindaco del Comune capofila, al Comandante, al Vicecomandante in sua vece ed al consegnatario di armeria.

E' altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario di armeria o del Comandante se presente.

Le armi devono essere consegnate, versate o comunque custodite nelle celle personali, scariche.

L'accesso nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo deve essere annotato su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo o registrato con opportuni sistemi automatizzati.

Il registro o comunque le registrazioni eseguite in forza del precedente comma sono tenuti dal consegnatario di armeria.

Articolo 13

Conservazione delle armi e delle munizioni.

Le armi e le munizioni sono conservate in ogni caso in appositi armadi corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.M. n° 145/87.

Le armi assegnate in via continuativa sono conservate in appositi armadi metallici allestiti con celle personali interne, distinti da quelli per le armi non assegnate in via continuativa; le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli per le armi, di uguali caratteristiche.

Articolo 14

Consegnatario dell'armeria.

Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso dell'armeria di cui all'art. 11 del Regolamento e degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, di cui all'art. 13 del Regolamento sono conservate dal consegnatario dell'armeria, che ne risponde.

Fuori dell'orario di servizio, le chiavi di cui al comma precedente sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Copia delle chiavi è conservata a cura del Comandante del Corpo in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte od armadio blindato.

Il consegnatario dell'armeria viene individuato con provvedimento del Comandante tra il personale appartenente al Corpo, con specificazione dei doveri e compiti nel rispetto del disposto dell'art. 17, D.M. n° 145/87.

In caso le armi e le munizioni siano custodite in appositi armadi metallici, qualora non sia istituita l'armeria di Corpo, e comunque qualora non sia adottato il provvedimento d'individuazione di cui al comma precedente, le funzioni del consegnatario sono svolte dal Comandante ed, in ipotesi di sua assenza, dal Vicecomandante.

Il consegnatario di armeria provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia delle armi non assegnate in via continuativa in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.

Articolo 15 **Controlli e sorveglianza.**

Il Comandante, il Vice Comandante ed il consegnatario di armeria possono effettuare controlli, senza preavviso, alle armi depositate dagli addetti nelle apposite celle personali contenute nell'armadio corazzato di cui all'art. 10 del Regolamento; l'esito del controllo è riportato su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo, tenuto dal consegnatario di armeria.

La sorveglianza esterna è altresì effettuata secondo quanto previsto dal disposto dell'art. 16, D.M. n° 145/87.

Articolo 16 **Addestramento.**

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento e devono effettuare ogni anno, almeno due sessioni di tiro a segno, presso una Sezione del T.S.N. o presso altro poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco del Comune capofila provvede all'iscrizione di tutti gli addetti del Corpo in possesso della qualità di agente di P.S., ad una Sezione del T.S.N., ai sensi della legge n° 286/81.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dell'art. 18, D.M. n° 145/87 sono comunicati al Commissario del Governo per la P.A.T..

Il trasporto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno è regolata dall'art. 19, D.M. n° 145/87.

TITOLO IV **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 17 **Norme integrative.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge -7 marzo 1986, n° 65, del Decreto del Ministro dell'Interno -4 marzo 1987, n° 145, della Legge 18 aprile 1975, n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni, e del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

I Comuni associati, per il tramite del Comune capofila, assumono tutti gli oneri connessi all'attività d'addestramento prevista secondo le modalità di cui al precedente articolo ed al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni, licenze e nulla-osta di P.S., anche individuali, necessari a garantire il regolare svolgimento dei servizi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 18 **Disposizioni finali.**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione degli Organi preposti ed è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 2, D.M. n° 145/87.

* * * * *